

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 58

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di settembre, mediante collegamento on line, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto assessoriale n. 359/Gab del 9 ottobre 2017, costituito da:

- Dott. Angelo Nicastro
- Dott.ssa Maria Rita Puleo
- Dott. Giovanni Scoma



a seguito della convocazione prot. n. 2731 del 29 settembre 2022, avente il seguente o.d.g.:

- Verifica e asseverazione schede allegate alla Circolare n. 10 del 27.06.2022;
- Varie ed eventuali.

Passando all'unico punto dell'ordine del giorno, il collegio rileva che, con nota prot. n. 2697 del 27 settembre 2022 (inviata con pec in pari data), sono state trasmesse n. 15 schede allegate alla circolare del Servizio 4 Vigilanza della Ragioneria Generale della Regione n. 10 del 27 giugno 2022 prot. num. 63202, finalizzate al monitoraggio e alla verifica del rispetto dei vincoli di spesa. Le suddette schede, sottoscritte dal Direttore Generale dell'Ente Parco e asseverate dallo scrivente collegio, dovranno essere trasmesse al suddetto Servizio di Vigilanza entro il 30 settembre 2022.

In via preliminare il collegio, richiamando la suddetta circolare n. 10/2022, precisa che le suddette schede sono state aggiornate alle recenti innovazioni normative, con particolare riferimento alle schede n. 1 (Divieto di assunzioni), n. 8 (Divieto incarichi di consulenza), n. 14 (L.R. n. 9 del 15/04/2021, art. 4, co. 2 "Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa") e n. 15 (L.R. n. 9 del 15/04/2021, art. 10, commi 4 e 5 - Norme in materia di personale). Mentre rispetto al precedente esercizio finanziario non è stata riproposta la scheda n. 16 relativa alle riduzioni di spesa in materia di spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, con riferimento alla L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 4, co. 2.

Ente Parco delle Madonie



353

A seguito verifica delle schede, dei relativi allegati e delle correzioni e integrazioni trasmesse con pec e con mail del 30 settembre 2022, si evidenzia quanto segue:

- nulla si rileva in merito alle **schede n. 1 n. 15** "*Norme in materia di Personale*" (a tal fine si precisa che per effetto del collocamento a riposo di un dirigente e di un dipendente del comparto non dirigenziale, l'Ente in atto dispone di 66 unità di personale, di cui n. 2 dirigenti e num. 64 dipendenti del comparto non dirigenziale);
- per quanto concerne la **scheda n. 2**, il collegio richiama ancora una volta la nota prot. num. 3620 del 1° luglio 2010, allegata alla suddetta scheda, con la quale l'Ente ha richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica del Personale le informazioni necessarie per uniformare il salario accessorio dei propri dipendenti a quello del personale della Regione Siciliana. La suddetta richiesta è stata riscontrata dal Dipartimento regionale della FF.PP. con nota prot. n. 159171 del 29 ottobre 2010. Tenuto conto che il c. 4 della L.R. n. 11/2010 fa, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale per le analoghe qualifiche, si evidenzia, inoltre, che con nota prot. n. 2771 del 30/09/2022, l'Ente ha richiesto al competente Assessorato le informazioni aggiornate ai fini della verifica del rispetto del suddetto divieto;
- relativamente a quanto indicato nella **scheda n. 3**, con specifico riferimento al vincolo di cui all'art. 8, c. 8 - lett. a) del D.L. n. 66 del 24.04.2014, il collegio rileva che la prescritta riduzione nella misura del 5% delle spese afferenti ai contratti in essere o già aggiudicati per acquisto di beni o forniture di servizi è stata osservata con riferimento al periodo di entrata in vigore della norma così come per il rinnovo di alcuni contratti, come per esempio per il nuovo contratto di noleggio dei fotocopiatori (Determina del Direttore n. 78 del 13/06/2022 e n. 110 del 26/06/2022);
- in merito alla **scheda n. 4** (L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, commi 1, 2 e 3 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"), il collegio rileva una piccola difformità sull'importo afferente al cap. 40401 di € 3.985,00, rispetto al corrispondente valore rilevato nel bilancio di previsione e pari ad € 4.000,00.

Ente Parco delle Madonie

354





## Parco delle Madonie

Sebbene il suddetto importo non rispetti il limite del 50% della somma impegnata nel 2009 di euro 3.048,00, tuttavia si conferma il rispetto del suddetto limite avuto riguardo alla complessità della spesa per pubblicazioni e stampe;

- nulla si rileva in merito alla **scheda n. 5** (Spese per missioni);
- con riferimento alla **scheda n. 6**, *Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale*, il collegio, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in relazione ai corrispondenti valori rilevati nell'esercizio finanziario 2012 e consolidati nel 2016 per effetto dell'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, precisa che per l'anno 2022 l'Ente deve ancora procedere alla effettiva costituzione del fondo salario accessorio. I dati inseriti nella scheda fanno riferimento esclusivamente agli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2022 (i capitoli 10103 e 10107 del bilancio di previsione riportano invece un dato superiore perché comprendono i compensi accessori degli anni precedenti non ancora liquidati, come certificato dal Servizio Finanziario con mail del 30/09/2022)
- relativamente alla **scheda n. 7**, *Autovetture*, l'Ente conferma quanto già rilevato negli esercizi precedenti, ovvero che ha in uso – a titolo di proprietà - n. 6 autovetture (un Furgone Iveco, un Pk Mitsubishi, due Fiat Panda, una Land Rover e una Grande Punto), utilizzate soprattutto per i servizi espletati con continuità all'interno del Parco delle Madonie. Pertanto, anche ai fini di una economicità della spesa (come dichiarato dall'Ente a margine della relativa scheda) non si è provveduto alla dismissione delle suddette autovetture, necessarie per le attività svolte all'interno della vasta area del Parco;
- nulla si rileva in merito alla **scheda n. 8**;
- in relazione alla **scheda n. 9**, *Canone di Affitto*, il collegio prende atto che l'Ente ha proceduto, a seguito di Determina n. 53 del 13 aprile 2022, con il rinnovo del contratto di locazione del 09/05/2022, registrato in data 04/07/2022 n. 1550, a ridurre i canoni di locazione passiva nella misura del 5% a partire dal 1° luglio 2021, come prescritto dalla L.R. n. 9 del 15 aprile 2021. **Il collegio ricorda che, per effetto del nuovo contratto e della citata disposizione legislativa,**

Ente Parco delle Madonie

355





## Parco delle Madonie

**L'Ente deve procedere al recupero delle somme relative alla riduzione del canone di locazione per il periodo 1° luglio 2021 – 31 marzo 2022;**

- nulla si rileva in merito alle **schede n. 10** (art. 4, comma 13, della L.R. n. 13/2014: limite, tuttavia, non più in vigore), **n. 12 e n. 13**; mentre relativamente alla **scheda n. 11**, viene attestato il rispetto delle riduzioni di spesa previste con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2022, ad eccezione delle spese relative alle utenze elettriche conseguenti al notevole incremento dei costi delle materie prime;
- infine, per quanto riguarda la **scheda n. 14**, alla stessa risulta allegato un *“prospetto dettagliato per la verifica della spesa parte corrente – confronto anno 2019/2022”*, prodotto dall'Ente, verificato con le risultanze dei documenti contabili relativi agli anni di riferimento (PEG spesa 2019/2022), si dà atto del rispetto complessivo del vincolo di cui all'art. 4 comma 2 della legge regionale n. 9/2021 e pertanto della prescritta riduzione del 3% sugli impegni correnti dell'anno 2019, ad eccezione dei capitoli di seguito elencati, per i quali tuttavia si rilevano degli incrementi:
  - *“Servizi istituzionali, di gestione – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorati”* - Missione 1, Programma 3, Titolo 1;
  - *“Servizi istituzionali, di gestione –Altri Servizi Generali – acquisto beni e servizi”* relativi alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1 e Macroaggregato 103,
  - *“Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione –Acquisto beni e servizi”* relativi alla Missione 9, Programma 5, Titolo 1 e Macroaggregato 103.

Il rispetto del suddetto limite, si ribadisce, è, comunque, ampiamente osservato con riferimento alla spesa complessiva.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, il collegio procede con l'asseverazione delle 15 schede sottoposte alla verifica dell'organo di controllo, per la successiva trasmissione delle stesse al Servizio di Vigilanza della Ragioneria Generale della Regione.

Ente Parco delle Madonie

356





## Parco delle Madonie

Esauriti i punti posti all'ordine del giorno, i revisori chiudono il presente verbale, previa stesura e sottoscrizione dello stesso, con successivo invio, tramite pec, all'Ente Parco. L'inserimento nell'apposito registro sarà effettuato alla prima riunione utile del collegio presso la sede amministrativa dell'Ente.

Il Collegio dei revisori

Angelo Nicastro

Giovanni Scoma

Maria Rita Puleo





**DAMPENSI AGLI ORGANI**

2. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co. 1 - "Disposizioni in materia di enti regionali"

1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è ripartita secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La posizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

2. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

1. "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali nunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo complessivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo."

2. "Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge..... con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità prioritaria, tre fasce....." (D.P. Reg. emanato il 20/01/2012, n. 7)

NO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 INCHIE' DEL D.P. Reg. n. 7 del 20/01/2012, Art. 1 e 2 attuativo della legge?	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Maurici

*Giuseppe Maurici*



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Dott. Angelo Nicastro  
Dott. Giovanni Scorna  
Dott.ssa Maria Rita Puleo

*Angelo Nicastro*



**CANONI DI AFFITTO**

Scheda n. "gn" allegata alla Circolare n. 10 del 27/06/2022 prot. n. 63202

**L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 -** "Riduzione dei costi degli affitti"  
 Co. 1 "Al fine del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, connessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori. In termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni finalizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."  
 Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in corso."  
 Co. 3 "....."  
 Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono ecceduti al bilancio della Regione"

**L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co. 1, co. 2 e co. 3 -**  
 Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1997, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137."  
 Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020."  
 Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I redditi atti sono altresì nulli."

**L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 3, comma 1, lettera) e comma 3**  
 Co. 1 "I canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alle-nativo,..... sono ridotti dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5% annuo....."  
 Co. 3 "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione Siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

**IN NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AL COMMA 1 e 2 ?**

SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?	SI	NO	SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCADENZA CONTRATTO		IMPORTO CANONE		
31/03/2026		18.894,31		

**A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?**

I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?	SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	1.472,56	

**SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE**

SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021?	SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	NO	

Determinazione del Direttore n. 53 del 16/04/2022 - contratto di locazione del 9/5/2022 registrato in data 4/7/2022 n. 1550.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 Dott. Giuseppe Maurici

**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNC**  
 per asseverazione  
 Dott. Angelo Nicastro  
 Dott. Giovanni Scoma  
 Dott.ssa Maria Rita Pulio



*(Handwritten signature: Giuseppe Maurici)*

*(Handwritten signature: Angelo Nicastro)*



**TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO**

**L.R. n. 13 dell' 11/06/2014, art. 13, co. 1, co. 4 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"**

Co. 1 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli Enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore Sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

Co. 4 - Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 (\*) del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattualizzazione relative al contratto di appalti/rendita. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (\*) il limite di euro 100.000,00 non prorogato nell'Esercizio Finanziario 2020"

E' STATO OSSERVATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 13/2014?

2022	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
------	--	-----------------------------

**RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI**

**Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"**

Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30%... ommissa ..."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?

2022	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
------	--	-----------------------------

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Maurici

*Giuseppe Maurici*



*[Handwritten signature]*

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione  
Dott. Angelo Nicastro  
Dott. Giovanni Scoma  
Dott.ssa Maria Rita Pulice

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**SPESA PER CONSUMI**

Scheda n. "11" allegata alla Circolare n. 10 del 27/06/2022 prot. n. 63202

**Delibera Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2012** "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

**Punto 1.4.1** Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano con iniziativa affinché:

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... ommissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee - lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011	LIMITE b = a x 50%	PREVISIONE 2022	SI	NO
		6.912,70	3.456,35			
d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparecchi telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."						
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?						
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?						
					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011 ... ommissis ..."						
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ?						
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non è stato possibile ridurre le spese relative alle utenze elettriche per aumento dei costi relativi alla materia prima

d'ordine del DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Maurici  
A.S. Maria Adelaide



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Dott. Angelo Nicastro  
Dott. Giovanni Scoma  
Dott.ssa Maria Rita Puleo

*[Handwritten signature]*







**SPESE CORRENTI**

L.R. n. 13 del 28/05/2022, art. 1, co. 2 "Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa"

Co. 2 : Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole: " L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole " e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni."

E' STATO RISPETTATO IL PIANO DI RIENTRO 2021?

L.R. N. 9/2021, ART. 4, COMMA 2

IMPEGNI SPESA CORRENTI ANNO 2019	RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI 2019	IMPORTO LIMITE DI SPESA NELL'ANNO 2022	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
€ 373.142,75	€ 11.194,28	€ 361.948,47	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Giuseppe Maurici

*Giuseppe Maurici*



**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO**  
per asseverazione

Dott. Angelo Nicastro  
Dott. Giovanni Scoma  
Dott.ssa Maria Rita Puleo

*Angelo Nicastro*



**NORME IN MATERIA DI PERSONALE**

**LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023**

**L.R. n. 9 DEL 15/04/2021, Art. 10, comma 4** - "Norme in materia di personale"

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni

E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELLA L.R. N. 9 DEL 15/04/2021?  SI  NO

**L.R. n. 13 del 25/05/2022, art. 12, comma 15**

CO. 15 "E' fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Ifis-Finsicilia S.p.A. ed in Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto si applica anche ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge determinando la sospensione degli stessi. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente comma 15 si applicano a far data dall'approvazione della presente Legge n. 13 del 25 maggio 2022. Legge di stabilità regionale 2022-2024.

CO. 20: In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma "15 ..... " si applicano a far data dall'approvazione della presente Legge (n. 13 del 25 maggio 2022. Legge di stabilità regionale 2022-2024)

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO PER TUTTE LE PREVISIONI CITATE DALLA NORMA DI CUI AL COMMA 15?  SI  NO

NB: Contassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

l'ordine del DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Maurici  
Avv. Maria Ardillo



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

Dott. Angelo Nicastro  
Dott. Giovanni Scoma  
Dott.ssa Maria Rita Puleo

*[Handwritten signature]*

